



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.02.2021

Info/34.22(R)/APPALTI: iscrizione all'Albo gestori indispensabile per partecipazione alle gare

<p><b>APPALTI: REQUISITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI INDISPENSABILE PER PARTECIPARE ALLA GARA</b></p>
--

Si informa sulla giurisprudenza di interesse delle aziende del settore che partecipano alle gare di appalto.

In linea con il corrente orientamento della Giurisprudenza amministrativa la **sentenza 10 febbraio 2022, n. 973 del Consiglio di Stato** secondo cui **l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è un requisito di natura soggettiva** (ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici) **che dimostra l'idoneità professionale degli operatori**, indispensabile per partecipare ad una gara di appalto sui rifiuti.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato annulla, per mancato possesso dell'iscrizione all'Albo, l'aggiudicazione ad una impresa di una gara per l'esecuzione di lavori per la bonifica di aree inquinate. Per partecipare alla gara, come previsto dal capitolato di gara, era necessario possedere l'iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 10 poiché la gestione riguardava anche rifiuti contenenti amianto: requisiti che non possedeva né l'impresa prima classificata (in possesso solo dell'iscrizione in categoria 2-bis) la cui aggiudicazione era stata annullata dal TAR di Lecce, ma nemmeno l'impresa arrivata seconda, che ha presentato ricorso pretendendo l'aggiudicazione, in quanto non iscritta in categoria 10 *"bonifica di beni contenenti amianto"* ma solo alla categoria 9 *"bonifica di siti"*.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello confermando che l'iscrizione all'Albo *"determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione"*.

In allegato il testo della sentenza.